

Semplificazioni fiscali per l'inizio di nuove attività produttive

Con la Finanziaria 2001, e precisamente con l'art. 13 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, è stato introdotto il "Forfettino", un nuovo regime fiscale per incoraggiare le nuove iniziative produttive.

I requisiti

Forfettino può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specifiche condizioni:

- il soggetto che richiede il forfettino deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
- il contribuente che richiede il forfettino non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato;
- l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- è necessario che con il forfettino si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
 - o per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;
 - o per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
 - o casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta.

Le agevolazioni

Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del forfettino, le agevolazioni consistono in:

- applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%;
- esonero dai seguenti obblighi contabili:
 - o registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, di IRAP ed IVA;
 - o liquidazioni e versamenti periodici (non annuali) dell'IVA;
- non assoggettamento a ritenuta d'acconto (a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto);
- assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali;
- concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche (pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro) ai contribuenti che usufruiscono del tutoraggio.

La durata

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello:

- in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
- entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio).
-

Decadenza

L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

- dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell'agevolazione; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;
- a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

Seregno, lì 1 marzo 2011

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

(Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 13; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14 marzo 2001)

All'Agenzia delle Entrate

Ufficio di.....

Il/La sottoscritt... _____

Codice fiscale		Partita Iva	
Cognome		Nome	
Comune di nascita		Prov. (sigla)	Data di nascita
Numero di telefono	Num. di telefax	Indirizzo di posta elettronica	

- Comunica che intende avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
- Chiede l'assistenza dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti tributari prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
- Comunica che non intende più avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
- Comunica che intende rinunciare all'assistenza dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti tributari, prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

(Barrare le caselle relative alle comunicazioni che si intendono effettuare)

Data _____

(Firma)